

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N° 467 del 17/07/2024

Struttura proponente: AREA PATRIMONIO, ACQUISTI, APPALTI PUBBLICI, PROCEDURE COMUNITARIE, PROCEDURE CONSIP E MEPA **Proposta n. 1566 del 12/07/2024**

CODICE CRAM: DG.009

Ob. Funz.:

CIG:

CUP:

Oggetto: Rinnovo concessione amministrativa onerosa, ai sensi del Regolamento regionale 7/09, in favore dell'Associazione Nuova Tragliatella, per l'uso ed il godimento dell'immobile ARSIAL sito in Comune di Fiumicino (RM), località Tragliatella.

ATTO CON SCRITTURE CONTABILI

SI

Si dichiara la conformità della presente proposta di determinazione alle vigenti norme di legge e la regolarità della documentazione

Funzionario Istruttore

Data 12/07/2024

Firma Di Pietro Vianella

Responsabile del procedimento

Data 12/07/2024

Firma Di Pietro Vianella

Dirigente di AREA

Data 12/07/2024

Firma Robusto Vincenzo Rosario

CONTROLLO FISCALE

Data 15/07/2024

Firma Caldani Elisabetta

CONTROLLO CONTABILE

A CURA DEL SERVIZIO PROPONENTE				A CURA DEL A.C.B.			
ANNO FINANZIARIO	E/U	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	N	DATA	COD. DEBITORE CREDITORE
2024	E	3.01.03.01.003.01	225,00	2024	1062	15/07/2024	6621

Istruttore

Data 15/07/2024

Firma Laura Ridenti

P.O. Gestione Amministrativa, contabile e fiscale

Data 15/07/2024

Firma Sandra Cossa

Dirigente di AREA

Data 17/07/2024

Firma Caldani Elisabetta

OGGETTO: Rinnovo concessione amministrativa onerosa, ai sensi del Regolamento regionale 7/09, in favore dell'**Associazione Nuova Tragliatella**, per l'uso ed il godimento dell'immobile ARSIAL sito in Comune di Fiumicino (RM), località Tragliatella.

IL DIRIGENTE DELL'AREA

- VISTA la Legge Regionale 10 gennaio 1995, n. 2, concernente l'Istituzione dell'Agenzia per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL) e ss.mm.ii.;
- VISTO lo Statuto, approvato con Deliberazione 20 luglio 2021, n. 472, avente ad oggetto "Approvazione dello Statuto dell'Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL), ex art. 8- ter co.2 della Legge Regionale 10 gennaio 1995, n. 2";
- VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00100 del 15 giugno 2023, con il quale è stato nominato il Commissario Straordinario dell'Agenzia per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL), nella persona del dott. Massimiliano Raffa;
- VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario 13 Settembre 2023, n. 52/CS/RE, con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore Generale di ARSIAL al Dott. Giacomo Guastella, a far data dal 01 ottobre 2023, giusta Determinazione dirigenziale 02 ottobre 2023, n. 641/RE;
- VISTA la Determinazione del Direttore Generale f.f. 17 agosto 2022, n. 690/RE, con la quale è stata disposta l'assunzione del Dott. Vincenzo Rosario ROBUSTO, nel ruolo del personale dirigenziale dell'Agenzia ARSIAL a tempo pieno e indeterminato ed è stato conferito al medesimo l'incarico di dirigente dell'Area Patrimonio, Acquisti, Appalti Pubblici, Procedure Comunitarie, Procedure CONSIP e MEPA, per la durata di anni 3 (tre), eventualmente rinnovabili, secondo le esigenze dell'Amministrazione e nel rispetto della normativa vigente;
- VISTA la Legge Regionale 29 dicembre 2023, n. 23 – Legge di stabilità regionale 2024;
- VISTA la Legge Regionale 29 dicembre 2023, n. 24, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione finanziario della Regione Lazio 2024-2026 e dei suoi Enti pubblici dipendenti. Con l'art. n. 6, comma 1, lett. c), della predetta Legge è stato approvato, altresì, il Bilancio di Previsione finanziario 2024-2026 ARSIAL, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 77/CS/RE del 21 novembre 2023;
- VISTO il Regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: "Regolamento regionale di contabilità", che, ai sensi dell'articolo 56, comma 2, della L.R. n. 11/2020 e fino alla data di entrata in vigore del regolamento di contabilità di cui all'articolo 55 della citata L.R. n. 11/2020, continua ad applicarsi per quanto compatibile con le disposizioni di cui alla medesima L.R. n. 11/2020;

- PRESO ATTO delle nuove normative di legge (D.M. n. 132/2020) con le quali è stato stabilito che le Regioni e gli Enti locali rifiutano le fatture elettroniche se "non contengono in maniera corretta numero e data dell'atto amministrativo d'impegno di spesa";
- VISTA la Determinazione del Direttore Generale 05 ottobre 2023, n. 643/RE, con la quale è stata attribuita ai titolari degli incarichi dirigenziali di ARSIAL la delega per adottare atti e provvedimenti amministrativi, così come previsto dall'art. 17 "Funzioni dei dirigenti", comma 1, lett b), del D.lgs 30 marzo 2011, n. 165 e ss.mm.ii., e confermate alcune disposizioni impartite con determinazione del Direttore Generale n. 480/2016;
- VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante: "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42", e successive modifiche;
- VISTO il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, e ss.mm.ii.;
- NON ACQUISITO dall'ANAC il codice CIG in quanto la presente determinazione non riguarda una gara, e dal Dipartimento per la Programmazione e il coordinamento della politica economica il CUP in quanto non riguarda investimenti pubblici o progetti;
- ATTESO che, ai sensi dell'art. 12 della Legge Regionale istitutiva di ARSIAL 10 gennaio 1995, n. 2, e ss.mm.ii., i beni della riforma fondiaria dell'ERSAL, già Ente Maremma, sono divenuti parte integrante del patrimonio dell'Agenzia;
- ATTESO che tutto il patrimonio dell'Agenzia è soggetto alle disposizioni del Regolamento regionale n. 7 del 20 maggio 2009 "Disciplina dell'alienazione e della gestione dei beni immobili di proprietà dell'Agenzia Regionale per lo Sviluppo e Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL)";
- ATTESO che nel patrimonio immobiliare di ARSIAL è compreso, tra l'altro, un appezzamento di terreno agricolo, sito in Via delle Pertucce del Comune di Fiumicino (RM), località Tragliatella, censito in catasto al fg. 148 di Fiumicino, con la p.lla 5, della superficie di ha 0.61.60;
- ATTESO che in ossequio alla determinazione n. 110 del 23/02/2015, formalizzata con atto Rep. 33 del 06/03/2015, ARSIAL ha affidato in concessione amministrativa l'uso ed il godimento dell'anzidetto terreno agricolo all'Associazione Proloco Nuova Tragliatella, per la durata di anni 9 (nove), non tacitamente rinnovabile, con decorrenza dal 06/03/2015 al 05/03/2024, al canone annuo di € 225,00=, per essere destinato ed usufruito come "campo sportivo";
- ATTESO che con istanza acquisita da ARSIAL in data 14/06/2024 al prot. 9549, il sig. Stefano Darini, in qualità di Presidente dall'Associazione Nuova Tragliatella, ha chiesto il rinnovo della decaduta concessione amministrativa Rep. 33/2015, già intestata all'Associazione Proloco Nuova Tragliatella, CF 96131920587, per ulteriori anni 9 (nove);
- ATTESO che da verifica contabile, l'Associazione Proloco Nuova Tragliatella risulta essere in regola con il pagamento dei dovuti corrispettivi fino alla scadenza del contratto Rep. 33/2015;
- RITENUTO opportuno, ai sensi dell'art. 21 - comma 1 del Regolamento regionale n. 7/09, procedere al rinnovo della concessione amministrativa in favore del

Concessionario, agli stessi obblighi e condizioni del precedente atto di concessione, Rep. n. 33/2015;

CONSIDERATO che il Dirigente dell'Area ha individuato, ai sensi dell'art. 5 della L. 241/1990, quale responsabile unico del procedimento la Dott.ssa Vianella Di Pietro;

SU PROPOSTA e istruttoria dell'Area Patrimonio, Acquisti, Appalti Pubblici, Procedure Comunitarie, Procedure CONSIP e MEPA;

D E T E R M I N A

In conformità con le premesse che formano parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente determinazione,

DI RINNOVARE la concessione amministrativa pluriennale, ai sensi dell'art. 21 – comma 1 del Regolamento regionale 7/09, dell'appezzamento di terreno agricolo, sito in Comune di Fiumicino, località Tragliatella, censito in catasto al fg. 148, con la p.lla 5, della superficie di ha 0.61.60, in favore dell'Associazione Nuova Tragliatella, con sede in Fiumicino (RM), Via delle Pertucce n. 31 - C.F. 96131920587;

DI DETERMINARE ai sensi dell'art. 16 - comma 4/a, del Regolamento regionale 7/09, in **€ 225,00** l'importo del canone annuo che il promissario concessionario dovrà corrispondere ad ARSIAL a compenso per l'uso ed il godimento del fondo;

DI ACCERTARE **l'importo di € 225,00** per canone di concessione dei beni immobili di proprietà Arsial in provincia di Roma, sul capitolo **3.01.03.01.003.01** CRAM DG.007.01.7F Ob. Funz. 01GEN del bilancio di Previsione 2024-2026, esercizio finanziario 2024;

DI APPROVARE l'allegato "A", costituente la bozza dell'atto di concessione pluriennale onerosa da sottoscrivere con il promissario comodatario.

Soggetto a pubblicazione				Tabelle			Pubblicazione documento	
Norma/e	Art .	c.	l.	Tempestivo	Semestrale	Annual e	Si	No
D. Lgs 33/2013	23				X		X	
D.Lgs 33/2013	30				X		X	

ATTO DI CONCESSIONE AMMINISTRATIVA PLURIENNALE**TRA**

L'Agazia Regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio, con sede in Roma, Via Rodolfo Lanciani n. 38, CF 04838391003 - di seguito più brevemente denominata "**ARSIAL**" o "**Agazia**", rappresentata dal dirigente dell'Area Patrimonio, Acquisti, Appalti Pubblici, Procedure Comunitarie e Procedure Consip e Mepa Dott. Vincenzo Rosario Robusto, giusta procura speciale "*ad negotia*" del Dott. Massimiliano Raffa, Commissario Straordinario di ARSIAL, a rogito del notaio Giovanni Floridi del 19 dicembre 2023 Rep. n. 55.873, Raccolta n. 38.900

"proprietaria"

E

L'Associazione Nuova Tragliatella, con sede in Via delle Pertucce n. 31, Fiumicino (RM) – C.F. 96131920587, rappresentata nel presente Atto, in qualità di Presidente del sodalizio, dal sig. _____, nato a XXXXXXXX il XXXXXXXX, CF XXXXX, di seguito più brevemente denominata "concessionaria";

"concessionaria"

PREMESSO

- che nel patrimonio immobiliare di ARSIAL è compreso, tra l'altro, un appezzamento di terreno, sito in Via delle Pertucce, nel Comune di Fiumicino (RM), località Tragliatella, censito in catasto al foglio 148 di Fiumicino, con la p.lla 5, della superficie di ha 0.61.60, già affidato in concessione amministrativa pluriennale, giusto atto Rep. 33/2015, all'Associazione Proloco Nuova Tragliatella di Fiumicino;
- che con istanza acquisita da ARSIAL in data 14/06/2024 al prot. 9549, il sig. Stefano Darini, in qualità di Presidente dall'Associazione Nuova Tragliatella, ha chiesto il rinnovo della decaduta concessione amministrativa Rep. 33/2015, già intestata all'Associazione Proloco Nuova Tragliatella, CF 96131920587, per ulteriori anni 9 (nove);
- che da verifica contabile, l'Associazione Proloco Nuova Tragliatella risulta in regola con il pagamento dei dovuti corrispettivi fino alla scadenza del contratto Rep. 33/2015;
- che ARSIAL, in accoglimento della predetta istanza di rinnovo, con determinazione dirigenziale n. XXX del XX/XX/2024, ha autorizzato il rinnovo della concessione amministrativa onerosa pluriennale a favore dell'Associazione Nuova Tragliatella, per la durata di anni 9 (nove), del cespite a patti e condizioni meglio descritti nel presente atto.

TANTO PREMESSO

Le parti, come sopra rappresentate, stipulano quanto appresso:

Art. 1

Premesse

1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 2

Condizioni pattuite

1. ARSIAL affida all'Associazione Nuova Tragliatella, in concessione amministrativa pluriennale, il terreno meglio descritto nelle premesse.
2. Il sig. Stefano Darini, in qualità di Presidente dell'Associazione Nuova Tragliatella, di seguito indicata come "concessionaria", dichiara di accettare la concessione alle condizioni pattuite, di conoscere il terreno, sul quale permane un campo sportivo, e di ritenerlo idoneo alle attività ludiche sportive che la concessionaria intende ivi esercitare.

Art. 3

Custodia

1. La concessionaria, già in possesso del cespite, nel pieno rispetto delle vigenti norme urbanistiche, ambientali e sanitarie, si obbliga a custodire il bene oggetto della presente convenzione con la diligenza del buon padre di famiglia, eseguendo tutte quelle iniziative atte alla sua naturale conservazione.

Art. 4

Divieto di sub affitto

1. E' fatto divieto alla concessionaria di sub/affittare o di concedere ad altri il godimento, di tutto o parte dell'immobile, per qualsiasi durata di tempo, a qualsiasi titolo, di costruire o far costruire servitù passive, di trasferire ad altri il presente contratto, di apportare modifiche allo stato dei luoghi.
2. E' fatto, altresì, divieto di porre in essere sul terreno opere e/o manufatti. Ove esse, mediante opere provvisorie e removibili, concorrano alla salvaguardia del bene, potranno essere consentite previa acquisizione del progetto e del formale consenso.

Art. 5

Addizioni, miglioramenti, trasformazioni. Manutenzione straordinaria

1. Le addizioni, miglioramenti e trasformazioni sono eseguite a cura ed a carico della concessionaria previa autorizzazione di ARSIAL da rilasciarsi a seguito di espressa richiesta della concessionaria. La mancata risposta di ARSIAL, entro trenta giorni dalla richiesta, è considerata rifiuto della stessa.
2. Ogni attività che richieda nulla osta, permessi, autorizzazioni di Enti sarà a carico della concessionaria, previo assenso di ARSIAL.
3. L'utilità delle opere di cui al presente comma non può permanere oltre la durata del contratto (art. 6 comma 3 del D.Lgs 228/2001).
4. La concessionaria rinuncia espressamente a qualsiasi indennità connessa all'aumento di produttività e di valore eventualmente conseguite dal fondo a causa delle opere di cui

al precedente comma 1, anche in caso di risoluzione anticipata a qualsiasi titolo della concessione.

5. Il valore dei lavori o opere realizzate che dovessero permanere sarà acquisito gratuitamente al patrimonio di ARSIAL.

Art. 6

Responsabilità

1. La concessionaria dichiara di assumersi tutte le responsabilità civili e penali relative al fondo da essa preso in concessione.

2. La concessionaria ha l'obbligo e la cura della perfetta conservazione dei confini del terreno ad essa consegnato, obbligandosi a comunicare immediatamente ad ARSIAL qualunque modifica degli stessi operata da terzi.

3. La conduttrice malleva espressamente ARSIAL da ogni responsabilità, per cui a propria tutela e di ARSIAL si obbliga, per la durata del presente contratto, alla sottoscrizione di adeguata polizza assicurativa e copertura di eventuali danni diretti e indiretti cagionati a persone e/o cose che potessero essere causati da fatto doloso o colposo da parte della medesima concessionaria e/o da parte di terzi in genere.

Art. 7

Canone

1. Il canone di concessione annuo viene stabilito in € 225,00 (duecentoventicinque/00), da corrisondersi ad ARSIAL dalla data di decorrenza del presente atto e così a seguire per le restanti annualità.

2. Il canone sarà aggiornato ogni anno in ragione del 75% della variazione degli indici ISTAT (indice generale), per i prezzi dei prodotti agricoli venduti, ed applicato anche senza necessità di richiesta scritta da parte di ARSIAL alla concessionaria.

3. Il ritardo di sei mesi del pagamento del canone, comporta l'automatica risoluzione del contratto.

Art. 8

Indennizzo di pregressa detenzione

1. La concessionaria risulta in regola con i pagamenti fino alla data di scadenza del contratto Rep. 33/2015.

Art. 9

Durata

1. Il presente contratto avrà la durata di anni 9 (nove), valida dalla data della sua sottoscrizione ma dispiega la sua efficacia dal 01/03/2024 fino al 28/02/2033, per terminare senza alcuna necessità di disdetta.

2. ARSIAL, su domanda della concessionaria, da presentarsi almeno un anno prima della scadenza, si riserva la facoltà di rinnovare il presente contratto per ulteriori anni 9 (nove). Alla scadenza, la concessionaria dovrà rilasciare il terreno oggetto del presente contratto libero da cose, animali e persone, alla piena disponibilità di ARSIAL e senza che la concessionaria abbia nulla a chiedere ed a pretendere per il rapporto di affitto esistito.

3. In caso di mancato rilascio del fondo, la concessionaria si obbliga a pagare a favore di

ARSIAL una penale di € 100/00 (cento/00) per ogni giorno di ritardo nel rilascio, salvo il danno ulteriore.

Art. 10

Recesso

1. Qualora ARSIAL abbia la necessità di rientrare in possesso del terreno o di una sua parte per le proprie finalità istituzionali, o sullo stesso intervengano modificazioni in ordine alla destinazione urbanistica, prima della scadenza contrattuale, potrà richiederne la restituzione dandone comunicazione alla concessionaria, con preavviso di mesi sei, mediante lettera raccomandata, senza che la concessionaria possa nulla chiedere e pretendere a qualsivoglia titolo, azione o ragione, salvo il riconoscimento economico delle sole lavorazioni già effettuate e la riduzione proporzionale del canone per la parte riconsegnata.

2. Con preavviso di mesi sei, mediante lettera raccomandata, è altresì consentito alla concessionaria recedere anticipatamente dalla scadenza contrattuale del presente atto, a condizione che la medesima concessionaria abbia corrisposto tutto ciò dovuto per canoni pregressi e vigenti, ovvero fino dalla data dell'effettivo rilascio del cespite, che dovrà avvenire previo ripristino dei luoghi mediante la rimozione e l'asportazione di tutto ciò che non sia di proprietà dell'Agenzia.

Art. 11

Essenzialità della clausole

1. Ogni clausola del presente atto, non osservata, è da ritenere essenziale e, conseguentemente, motivo di risoluzione del contratto.

Art. 12

Spese di registrazione

1. Tutte le spese di atto, di registrazione e conseguenti al presente Contratto, nonché quelle di bollo, copia e registrazione, sono a totale carico della concessionaria da eseguirsi presso la competente Agenzia delle Entrate.

Art. 13

Modifiche del contratto

1. Ogni modificazione del presente contratto, dovrà essere stipulata per iscritto e registrata presso la competente Agenzia delle Entrate.

Art. 14

Trattamento dati personali

1. Arisial tratterà i dati personali della concessionaria, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone giuridiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito GDPR), e del D.lgs. 30 giugno 2003, n.196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.i.

In particolare, ai sensi dell'art. 13 del GDPR Arisial comunica alla concessionaria le

seguenti informazioni circa il trattamento dei dati di gestione dei beni immobili di proprietà di Arisial:

-Titolare del trattamento, denominazione: ARSIAL

Indirizzo postale: Via Rodolfo Lanciani, 38

Indirizzo di posta elettronica: arisial@pec.arsialpec.it

Numero di telefono: 0686273675

-Responsabile della protezione dati: Management and Consulting SpA

Indirizzo di posta elettronica presso l'Ente del RPD: privacy@mandc.it

PEC mandc-spa@pec.it Indirizzo postale: Via Don Pasquino Borghi 170 – 00144 Roma

-Finalità del trattamento: Attività contrattuale o negoziale relativa alla gestione del patrimonio immobiliare e dei terreni di proprietà dell'Agenzia

-Base giuridica: Il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del trattamento (Reg. Reg. n. 7-2009) e per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento

-Destinatari dei dati personali: Autorizzati del trattamento

-Trasferimento dei dati personali a un Paese terzo o a un'organizzazione internazionale: NO

-Periodo/criteri di conservazione: I dati personali della concessionaria potranno essere cancellati esclusivamente nei termini previsti dalla vigente normativa in materia di archiviazione e conservazione.

-Diritti dell'interessato (concessionaria): *in qualsiasi momento, potrà esercitare i diritti:*

-di richiedere maggiori informazioni in relazione ai contenuti della presente informativa

-di accesso ai dati personali;

-di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano (nei casi previsti dalla normativa);

-di opporsi al trattamento (nei casi previsti dalla normativa);

-alla portabilità dei dati (nei casi previsti dalla normativa);

-di revocare il consenso, ove previsto; la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso conferito prima della revoca;

-di proporre reclamo all'Autorità di controllo (Garante Privacy);

-di dare mandato a un organismo, un'organizzazione o un'associazione senza scopo di lucro per l'esercizio dei suoi diritti;

-di richiedere il risarcimento dei danni conseguenti alla violazione della normativa.

-Obbligatorietà del conferimento dei dati personali e le possibili conseguenze della mancata comunicazione di tali dati: *Il conferimento dei dati personali è obbligatorio per l'istruttoria del procedimento di gestione; la conseguenza del mancato conferimento dei dati stessi comporta l'impossibilità di effettuare l'istruttoria e l'esito negativo del procedimento oggetto della presente*

- Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione: *Il Titolare del trattamento non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all'art. 22*

Art. 15

Foro competente

1. In caso di insorgenti controversie, le parti riconoscono valido il Foro di Roma.

Roma, li _____

LA CONCESSIONARIA

ARSIAL

Ai sensi dell'art. 1341 comma 2 cod. civ. si intendono specificatamente ed espressamente approvati i seguenti articoli: 3-4-5-6-7-8-9-10-11-13-15

LA CONCESSIONARIA

ARSIAL

Delibera nr. 15662024 - Anno 2024 - del 15/07/2024

Organo: DETERMINA DIRIGENZIALE

Testo: PRAT.1566-Rinnovo concessione amministrativa onerosa, ai sensi del Regolamento regionale 7/09, in favore dell'Associazione Nuova Tragliatella, per l'uso ed il godimento dell'immobile ARSIAL sito in Comune di Fiumicino (RM), località Tragliatella.

Num.	Data	Creditore/Beneficiario	Causale	Importo	Assegnato	Da assegnare	Liquidato	Da liquidare
CRAM	DG.007.01.7F		Dismissioni patrimoniali					
Capitolo	3.01.03.01.003.01		Proventi da concessioni su beni - concessioni vigenti					
Obiettivo/Funzione	B01GEN.		GENERICO					
Centro di costo	2.		Avanzo/Fondo disponibile					
1.062	15/07/2024	ASSOCIAZIONE PROLOCO NUOVA TRA	PRAT.1566-Rinnovo concessione amministrativa onerosa, ai sensi del Regolamento regionale 7/09, in favore dell'Associazione Nuova Tragliatella, per l'uso ed il godimento dell'immobile ARSIAL sito in Comune di Fiumicino (RM), località Tragliatella.	225,00	225,00	0,00	0,00	225,00
Totali Delibera nr. 15662024 del				225,00	225,00	0,00	0,00	225,00